STATUTO DELLA FONDAZIONE "ALESSANDRO CASAGRANDE"

ALLEGATO "A" REP. N.22095 RACC. N.3022

Art. 1
Costituzione

E' costituita una fondazione denominata "Fondazione Alessandro Casagrande", con sede in Terni, Largo Villa Glori n. 27. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Art. 2
Delegazioni ed Uffici

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'Estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art.3
Scopi

La Fondazione intende perseguire scopi di Pubblica utilità ed in particolare promuovere e diffondere la cultura musicale con particolare riferimento al Concorso pianistico internazionale "Alessandro Casagrande", il cui portato culturale è elemento caratterizzante il patrimonio temano. In tale contesto la Fondazione intende sviluppare le sinergie e le competenze necessarie per una sistema integrato tra arte, storia, musica, cultura in tutte le sue manifestazioni e territorio a fine di individuare, promuovere, valorizzare e realizzare circuiti culturali e formativi.

Art. 4
Attività, strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
b) stipulare contratti di assunzione del personale, a tempo indeterminato;
c) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
d) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
e) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove 'lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
f) costituire, partecipare e promuovere la costituzione di società di capitali, esclusivamente strumentali al raggiungimento delle proprie finalità;
g) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione ed il Pubblico;
h) erogare premi e borse di studio;
i) svolgere attività di formazione, stages, master classes, corsi e seminari attinenti, direttamente od! indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
l) svolgere attività dì formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente od indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
m) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività commercializzazione, anche con riferimento al settore de discografia, dell'editoria e degli audiovisivi in della diffusione a mezzo world wide web;
n) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 5
Vigilanza

L'Autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile.

Art.6
Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:
- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri Partecipanti Istituzionali;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Gestione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- dai contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti pubblici.

Art. 7
Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'art. 6;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio;
- da contributi di Fondatori, di Partecipanti Istituzionali e di Partecipanti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art.8
Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro tale termine il Consiglio d' Indirizzo approva il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio decorso, predisposti dal Consiglio di Gestione. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Il bilancio economico di previsione ed il rendiconto economico e finanziario devono essere trasmessi a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori. Copia del rendiconto economico e finanziario, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.
Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Gestione muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti del bilancio approvato, debbono essere ratificati dal Consiglio di Gestione medesimo.
Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 9
Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:
- Fondatori;
- Partecipanti Istituzionali e Partecipanti.

Art. 10
Fondatori

Sono Fondatori la Signora Adriana Morelli Casagrande, la Signora Maria Tedesco Casagrande ed il Comune di Terni.

Art. 11
Partecipanti Istituzionali e Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Istituzionali le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti italiani ed esteri che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla

sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi al patrimonio ed al fondo di gestione nella misura determinata dal Consiglio di Indirizzo.
Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, pubbliche o private, nonché gli enti italiani ed esteri che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella
stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Indirizzo ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.
Il Consiglio di Gestione determinerà con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

Art.12
Partecipazione di soggetti esteri

Possono anche essere nominati Partecipanti le persone fisiche e giuridiche, nonché gli Enti Pubblici o Privati od altre Istituzioni aventi sede all'Estero.

Art. 13
Prerogative dei Partecipanti alla Fondazione

I Partecipanti alla Fondazione possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima come pure consultare archivi, laboratori ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, nonché partecipare alle iniziative dell'Ente.

Art. 14
Esclusione e recesso

Il Consiglio d'Indirizzo delibera a maggioranza l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento o altre procedure concorsuali.

I Partecipanti ed i Partecipanti Istituzionali possono, con almeno sei mesi di preavviso, recedere dalla Fondazione, fermo restando l'adempimento delle obbligazioni assunte.
I Fondatori Promotori non possono essere esclusi dalla Fondazione.

Art. 15
Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio d'Indirizzo;
- il Consiglio di Gestione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Partecipanti;
- il Revisore dei Conti.

Art. 16
Consiglio d'Indirizzo

Il Consiglio d'Indirizzo è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita dell'Ente ed al raggiungimento dei suoi scopi.
La composizione sarà la seguente:
- due membri nominati dal Sindaco del Comune di Terni;
- due membri con funzione di Presidente e Vice Presidente nominati rispettivamente a vita dai Fondatori Adriana Morelli Casagrande e Maria Tedesco Casagrande;
- un membro nominato da. ciascuno dei Partecipanti Istituzionali;
- fino a due membri nominati tra i Partecipanti alla Fondazione dai membri come appresso designati ai sensi dell'art. 22.

I membri non vitalizi del Consiglio d'Indirizzo restano in carica per sei anni, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato, senza necessità di motivazione o giusta causa, ovvero dimissioni.

Ciascuno dei membri vitalizi potrà nominare il soggetto che gli succederà nel Consiglio di Indirizzo, anche per via testamentaria.
I membri del Consiglio d'Indirizzo non vitalizi possono essere rinominati consecutivamente una sola volta.
I membri nominati dai Partecipanti Istituzionali e quelli scelti tra i Partecipanti decadono in caso di perdita di detta qualifica.
La veste di membro del Consiglio d'Indirizzo è compatibile con quella di membro del Consiglio di Gestione.
Il Consiglio d'Indirizzo ha il compito di:
- nominare i membri del Consiglio di Gestione;
- stabilire i criteri ed i requisiti perché i soggetti di cui all'art. 11 possano divenire Fondatori e Partecipanti;
- determinare i contributi necessari all'equilibrio finanziario;
- istituire, ove opportuno, comitati scientifici in relazione ai settore di attività ovvero singoli progetti della Fondazione, determinandone numero di componenti, funzioni e compiti;
- nominare il Presidente della Fondazione ed il Vice Presidente, ove ne ricorrano le condizioni ai sensi dell'art. 20;
- nominare, ove opportuno, il Direttore Generale e il Direttore Artistico della Fondazione, determinandone natura, qualifica e durata dell'incarico;
- approvare il bilancio preventivo, il rendiconto economico e finanziario; ed il programma di attività, predisposti dal Consiglio di Gestione;
- approvare le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Gestione;
- deliberare le modifiche statutarie che ritenga necessarie;
- deliberare lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio;
- adottare il regolamento organizzativo della Fondazione e del Concorso Pianistico Internazionale "Alessandro Casagrande";
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto.

Art. 17
Convocazione e quorum

Le riunioni del Consiglio d'Indirizzo sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.
Esso si riunisce almeno due volte all'anno nonché ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza di almeno un terzo dei membri.
Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno, nonché le medesime indicazioni per l'eventuale seconda convocazione, che può svolgersi anche ad un'ora di distanza dalla prima.
In caso di urgenza, la convocazione avviene con tre giorni di preavviso.
Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono determinati secondo il metodo del Voto Ponderato sulla base di punti/voto in disponibilità del Consiglio d'Indirizzo, con le seguenti regole: il numero di punti voto ed il quorum costitutivo è da determinarsi sulla base della composizione numerica del Consiglio. Il sessanta per cento dei punti/voto è attribuito, con suddivisione in parti uguali, ai membri rappresentanti i Fondatori ed il restante quaranta è suddiviso, in proporzione alla contribuzione complessiva al patrimonio ed alla gestione della Fondazione, tra gli altri membri.
Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei punti/voto assegnati.
In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza del sessanta per cento dei punti voto determinati. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei punti/voto presenti, fermi restando i quorum diversi stabiliti dal presente statuto. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente. In caso di assenza anche del Vice Presidente, la riunione sarà presieduta dal Consigliere più anziano di età tra quelli nominati dai Fondatori. Delle adunanze del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Art. 18
Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione è composto da cinque membri, tra i quali il Presidente della Fondazione ed il Vice Presidente sono membri di diritto ed i restanti sono nominati dal Consiglio d'Indirizzo.
Tutti i membri del Consiglio di Gestione restano in carica quattro anni, salvo revoca da parte dell'Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato, senza necessità di motivazione o giusta causa.
Il membro del Consiglio di Gestione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di membro del Collegio, il Consiglio d'Indirizzo deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma,. alla nomina di altro/i membro/i, che resterà in carica sino allo spirare del termine degli altri.

Il Consiglio di Gestione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, salvo quanto riservato dal presente Statuto al Consiglio d' Indirizzo.
In particolare provvede a:
a) proporre al Consiglio d'Indirizzo le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obbiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 3 e 4;
b) predisporre il bilancio di previsione ed il rendiconto economico e finanziario;
c) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
d) nominare i Fondatori ed i Partecipanti Istituzionali;
e) proporre eventuali modifiche statutarie;
f) svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.

Art. 19
Convocazione e quorum

Il Consiglio di Gestione è presieduto e convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei almeno sei giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, con tre giorni di preavviso.
L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.
Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza di almeno la metà dei membri in carica.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, dallo stesso nominato e stese su apposito libro, da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Art. 20
Presidente

La carica di Presidente della Fondazione spetta di diritto, vita sua durante, alla Signora Adriana Morelli Casagrande la quale potrà ogni momento rinunciarvi. Il Presidente all'atto di insediamento nomina il Vice Presidente della Fondazione, che ne fa le veci in caso di assenza ed impedimento, ovvero diviene Presidente della Fondazione in caso di cessazione dalla carica di chi lo ha designato: e cosi in perpetuo per ogni Presidente a venire.
In ogni caso, il Vice Presidente deve essere scelto nell'ambito dei discendenti delle Signore Adriana Morelli Casagrande e Maria Tedesco Casagrande.
Ove non sia possibile procedere ai sensi dei commi primo e secondo del presente articolo, il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio d'Indirizzo. Egli resta in carica sei anni ed è riconfermabile.

Art. 21
Compiti del Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è anche presidente del Consiglio d'Indirizzo e del Consiglio di gestione.
Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.
Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.
In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
Il Presidente può delegare un componente del Consiglio di Gestione e il Direttore Generale, ove nominato, alla sottoscrizione degli atti e dei contratti che impegnano la Fondazione nei confronti di terzi.

Art. 22
Collegio dei Partecipanti

Il Collegio dei Partecipanti è costituito dai Partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno. Esso è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.
Al Collegio dei Partecipanti spetta la designazione di almeno cinque tra i Partecipanti, due dei quali verranno scelti e nominati dal Consiglio d'Indirizzo al proprio interno ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto. I membri del Collegio dei Partecipanti durano in carica tre anni e sono riconfermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Collegio dei Partecipanti formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.
Il Collegio dei Partecipanti è presieduto dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocato in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa.
I Il Collegio dei Partecipanti può riunirsi in forma plenaria, momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le Componenti della Fondazione. In tale caso intervengono, oltre a tutte le categorie di membri della Fondazione, i rappresentanti degli Uffici e/o Delegazioni estere, nonché osservatori di persone giuridiche private o pubbliche, Istituzioni od Enti italiani od esteri che ne facciano richiesta alle rappresentanze della Fondazione nel loro Stato ovvero alla Fondazione medesima.

Art. 23
Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili e gli altri tra persone esperte di contabilità; i membri del Collegio dei revisori sono nominati a rotazione dai Partecipanti Istituzionali.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
I membri del Collegio dei revisori dei Conti partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Indirizzo.
I membri del Collegio dei Revisiori dei Conti restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 24
Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, ad enti che perseguano scopi analoghi ovvero a fini di pubblica utilità.

Art. 25
Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Art.26
Norma Transitoria

Gli organi della Fondazione saranno validamente costituiti e potranno legittimamente operare nella composizione determinata in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

F.to Adriana Morelli Casagrande
F.to Maria Tedesco Casagrande
F.to Roberto De Carlo
F.to Francesco Bussetti
F.to Paolo Candelori
F.to Mario Ruozi Beretta
F.to Vincenzo Clericò teste
F.to Andrea Venturini teste
F.to dott. GIAN LUCA PASQUALINI notaio.